

Incontro con la rappresentanza studentesca per discutere le novità introdotte dal nuovo regolamento didattico di Ateneo

21 Ottobre 2025

Consiglio aggregato dei CdS in Ingegneria Informatica

La riunione inizia alle ore 11:45, partecipano:

- Dott. Gabriele Frassi, rappresentante degli studenti
- Sig. Alessandro Bevilacqua, rappresentante degli studenti
- Prof. Marco Avvenuti, presidente del CdS
- Prof. Alessio Vecchio, vicepresidente del CdS

I rappresentanti illustrano i punti del nuovo regolamento didattico di maggior interesse per la componente studentesca. La discussione verte in particolare sui seguenti argomenti:

1. L'accesso programmato a livello locale viene deliberato annualmente dal Senato accademico, previo parere degli organi centrali e sentito il Consiglio di Corso di studio e il Consiglio della Scuola, previo parere del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Studentesco, **su proposta adeguatamente motivata** del Consiglio di Dipartimento di riferimento (e di quelli interessati in caso di corsi interdipartimentali), **sentito il Consiglio di Corso di Studio** e il Consiglio della Scuola (*Art. 10bis, commi 4-5*).
2. Tempistiche relative alla definizione del calendario accademico: deve essere approvato dal Consiglio di Scuola (nel caso di Ingegneria) entro il 15 maggio (*Art. 20, comma 2*).
3. Viene quantificata la durata minima della pausa pranzo: 45 minuti (*Art. 21, comma 1*).
4. Gli appelli di insegnamenti obbligatori per lo stesso anno di corso di uno stesso curriculum di un corso di laurea o laurea magistrale devono avere date di inizio distinte (*Art. 23quater, comma 3*).
5. Lo studente in attesa di superamento degli OFA deve poter sostenere gli esami del primo anno a meno che non siano previste propedeuticità OFA in regolamento (*Art. 18, comma 2*).
6. Le categorie protette aventi diritto agli appelli straordinari hanno subito variazioni (*Art. 23quater, comma 2 e Art. 32, comma 1, punto g1*), come illustrato dal seguente schema:

Art. 23, comma 9 <i>Vecchio Regolamento Didattico d'Ateneo</i>	Art. 23quater, comma 2 <i>Nuovo Regolamento Didattico d'Ateneo</i>
I dipartimenti su proposta dei consigli di corso di studio, sono tenuti a prevedere, in sede di definizione del calendario didattico, eventuali appelli straordinari, anche sovrapposti temporalmente ai periodi destinati alle attività didattiche in aula o laboratorio, riservati a studenti/studentesse: • lavoratori (cfr. art. 27); • iscritti da un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio ("fuori corso"); • genitori con figli di età inferiore agli otto anni; • in maternità; • iscritti ai corsi singoli di transizione; • iscritti in qualità di ripetente. [...]	[...] Essi sono riservati a studenti/studentesse appartenenti alle seguenti tipologie o ad altre analoghe eventualmente identificate dal Senato accademico: • lavoratori (cfr. art. 27); • atleti (cfr. art. 27); • iscritti oltre la durata normale del Corso di studio ("fuori corso"); • iscritti all'ultimo anno di corso previsto dalla durata normale del Corso di studio che hanno presentato domanda di conseguimento titolo; • genitori con figli di età inferiore agli otto anni; • in stato di gravidanza; • iscritti per recuperare la mancanza di

	requisiti curriculari o della personale preparazione dello studente ai fini dell'ammissione a un corso di laurea magistrale" (corsi di transizione); • detenuti; • caregivers (come definiti dalla Legge 205/2017 art. 1 comma 254-255); [...]
--	---

7. L'appello straordinario per gli insegnamenti che prevedono sia prova scritta che orale può essere limitato alla sola prova orale, **ma ne va data comunicazione in sede di definizione del calendario didattico, cioè entro il 15 maggio** (Art. 23quater, comma 3).
8. **Il testo delle prove scritte, e ove applicabile anche delle soluzioni, deve essere reso pubblico. Le modifiche hanno rafforzato la formulazione del precedente regolamento: "testo rappresentativo dell'esame" è sostituito con "testo della prova proposta nell'appello"** (Art. 23, comma 4)
9. La pubblicazione dell'esito degli esami deve essere rispettosa della normativa sulla privacy (Art. 23, comma 6).
10. **Per esami di profitto scritti, l'esito viene notificato allo studente che ha la possibilità di rifiutare il voto; in assenza di rifiuto entro i tre giorni successivi alla pubblicazione, l'esito può essere verbalizzato** (Art. 23ter, comma 8).
11. **Non è più previsto il limite di 4 consegne per anno accademico. In caso di mancato superamento di un esame, allo studente deve essere consentita la possibilità di sostenere l'esame nell'appello successivo** (Art.23quater, comma 7).
12. **La possibilità di sostenere l'esame è vincolata all'iscrizione sugli appositi portali (www.esami.unipi.it). L'iscrizione deve essere consentita fino a tre giorni lavorativi antecedenti alla data dell'appello** (Art. 24, comma 5bis).
13. Viene riformulato l'articolo relativo agli studenti con disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, bisogni educativi speciali. L'ateneo attiva appositi servizi di orientamento, di tutorato specializzato e di supporto per tutte le attività connesse alla didattica, inclusa la produzione di materiali di studio in formati accessibili, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. **I docenti sono tenuti a garantire appelli aggiuntivi per studenti con bisogni educativi speciali previa richiesta degli stessi anche attraverso gli specifici servizi di supporto di ateneo** (Art. 31).

Si decide di dare comunicazione all'intero Consiglio di Corso di Studi dei punti più rilevanti per quanto riguarda l'organizzazione della didattica mediante posta elettronica.

La riunione si conclude alle ore 13:30.

Il segretario

prof. Alessio Vecchio

Il presidente di CdS

prof. Marco Avvenuti